

avere un malfattore, prego la Camera di ritenere queste due osservazioni.

In primo luogo io affermo che il testimonio falso ed il calunniatore sono ancora più malvagi degli altri, perchè non solo tolgono l'esistenza d'un loro simile, ma sorprendono la religione del magistrato, e procurano di fare in modo che l'augusto ministero del giudice serva, direi, loro d'istrumento onde produrre un assassinio legale. Questa è una circostanza gravissima; ma ve n'ha ancora un'altra. Quegli il quale uccide una persona, è vero che toglie la esistenza ad un suo simile, ma almeno quest'individuo che rimane ucciso ha la compassione di tutta quanta la società; all'opposto quegli che colla sua falsa testimonianza, colla sua calunnia uccide un uomo facendogli salire il patibolo, lo rende infame, lo fa morire in mezzo all'esecrazione universale. Ora, queste due circostanze non sono forse sufficienti per aumentare, direi così, il dolo dell'individuo in guisa che noi abbiamo l'elemento materiale ed il morale perchè debba egli pure subire l'estremo supplizio?

Non aggiungo altre osservazioni, lascio al senno della Camera il pronunciare il suo giudizio.

**TECCHIO, relatore.** Io mi oppongo all'emendamento proposto dal deputato Sineo, ma ad un tempo stesso gli rendo grazie d'averlo proposto; perchè credo che in esso stia il migliore elogio che fare si possa al principio che abbiamo votato nella prima parte di quest'articolo.

Infatti, o signori, il deputato Sineo col suo emendamento viene a riconoscere e dichiarare che vi possono essere condanne capitali pronunciate *per errore*, condanne capitali di persone che sono al tutto innocenti. Ora, io chieggo se non sia molto da compiacerci con noi medesimi di avere colla votazione dell'articolo 1 tolto quanto è possibile e certamente assai diminuito un sì tremendo pericolo? Del resto, che succederebbe nel caso dell'emendamento proposto dal deputato Sineo? Noi avremo due sentenze: l'una che ha condannato alla morte il primo accusato sopra la calunnia o la falsa testimonianza di certe persone; l'altra che condannerà alla morte il calunniatore o il falso testimonio, dai quali quella prima sentenza venne ispirata. Ebbene, non potrà egli rimanere egualmente il sospetto che, come furono falsi il primo calunniatore e i primi testimoni, così abbiano potuto essere falsi coloro che nel secondo processo disdussero ai primi?

In questo frangente, e nel giorno in cui s'innalzerà il secondo patibolo, noi sentiremo il popolo, il quale per solito si divide in due campi, dubitare assai tra la prima e la seconda sentenza, e dire che, se i magistrati dichiararono erronea la prima, essi possono essere stati altrettanto indotti in errore nella pronunziatura della seconda. O l'uno o l'altro dei due condannati (così direbbe il popolo al quale vogliamo dare questi ferali spettacoli), o l'uno o l'altro è salito al patibolo per ingiusta condanna.

Codesti confronti mi atterriscono; laonde a questa speciale obiezione all'emendamento del deputato Sineo io son guidato, senza toccare agli elementi del dolo e del danno dei quali ha discorso il guardasigilli, da ragioni di politica e di prudenza, le quali sempre più denno farci desiderare che scemi il numero delle sentenze capitali, e

così scemi anche il pericolo di errori supremi e non più riparabili.

**PRESIDENTE.** Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

**CHIAVES.** Io, o signori, mi associo all'onorevole relatore della Giunta per respingere questo emendamento dell'onorevole Sineo. Dichiaro di riconoscere quanto altri mai quanto sia riprovevole il fatto di colui che pronuncia falso testimonio in giudizio, o che denuncia calunniosamente taluno all'autorità giudiziaria.

Ma, quando il deputato Sineo vuole che sia condannato a morte questo falso testimonio o questo calunniatore; quando il procedimento cui questa calunnia o falso testimonio ha dato luogo termini colla condanna alla pena della morte, e, per ciò provarmi, reca l'esempio del mandante, che è punito quantunque consumi il misfatto dell'omicidio col mezzo del mandatario, io dico che egli reca un esempio che ha nulla di comune col fatto che forma oggetto del suo emendamento.

La volontà del mandante si annette direttamente all'omicidio, ed il mandatario non è che uno strumento; il calunniatore od il falso testimonio non ha suo strumento il tribunale, i magistrati; il calunniatore o falso testimonio non giunge al suo scopo di commettere l'omicidio (se pure aveva per iscopo l'estinzione della vita dell'accusato), non vi giunge, dico, valendosi di uno strumento a sua disposizione; il pericolo sociale è quindi assolutamente diverso.

Dal mandante che ordina che si uccida un uomo, la società debbe attendersi quel danno come se lo attenderebbe da chi di propria mano uccidesse quell'uomo; mentre non eguale pericolo incontra la società allorquando è a fronte d'una calunnia o di un falso testimonio, cui segua un procedimento.

Volete voi tener contabile della estinzione della vita dell'accusato chi lo ha calunniato, o chi ha depresso falsamente in giudizio, mentre non siete certi se nella mente di quel falso testimonio o di quel calunniatore vi fosse l'idea di uccidere quell'individuo? Questa io la credo ragione che non ammette serie contestazioni. Taluno può dire falso testimonio in giudizio, in circostanze anche non essenziali al giudizio medesimo, per conseguire, a cagion d'esempio, quel miserabile prezzo col quale egli sia stato corrotto, senza neppure comprendere che mette in pericolo la vita di un uomo. Il calunniatore talvolta può essere mosso dall'idea di sviare da sè qualche sventura, oppure di dirigere gli occhi dell'autorità giudiziaria sopra l'altrui persona per rimanere egli esonerato di qualche contabilità che egli abbia per avventura incontrata, senza che però egli pensi che col fatto della sua denuncia quell'individuo in essa contemplato possa poi in definitiva essere condannato alla pena di morte; chè tutti gli elementi del processo sono ancora da compiersi e da apprezzarsi. E non solo sono nuovi apprezzamenti che debbono intervenire tra la calunnia e la sentenza, ma sono nuove volontà che si debbono frapporre fra un fatto e l'altro e produrre il loro effetto.

Ma, signori, vorrete voi generalmente dire che un falso testimonio in un giudizio che si conchiuda con una condanna capitale sarà punito di morte? Che un calunniatore, il quale dia luogo ad un giudizio che si termina colla sen-